



SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE

LE NUOVE NORME
TRA

- REGOLAMENTO D.M. 131 del 13 GIUGNO 2007
 - D.M. n. 53 del 21 giugno 2007
 - C.M. n. 15551 del 31 luglio 2007

SCHEDE ESPLICATIVE

GRADUATORIE DI CIRCOLO/ISTITUTO

<p>VALIDITA' BIENNALE</p>	<p>Parallelamente a quanto previsto per le graduatorie ad esaurimento le graduatorie di circolo/istituto hanno validità biennale (il periodo di validità viene portato da tre a due anni).</p>
<p>ELIMINATE LE INTEGRAZIONI IN CODA NEGLI ANNI INTERMEDI</p>	<p>Sono stati eliminati gli aggiornamenti negli anni "intermedi" che precedentemente consentivano spostamenti (cambi di scuole o di provincia) e nuovi inserimenti in coda.</p>
<p>RIDOTTO IL NUMERO DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE RICHIEDIBILI</p>	<p>E' stato ridotto il numero di istituzioni scolastiche richiedibili</p> <ul style="list-style-type: none"> - scuola secondaria: 20 istituzioni scolastiche - scuola dell'infanzia e primaria: 10 scuole di cui massimo 2 circoli didattici (in totale 2 circoli + 8 istituti comprensivi). <p>Nell'ambito delle 10 scuole richieste, per le supplenze brevi fino a 10 giorni è possibile indicare fino a 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi</p>
<p>PROCEDURA INFORMATICA PER LA CONVOCAZIONE DEGLI ASPIRANTI</p>	<p>Le scuole saranno dotate di una nuova procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che consentirà di conoscere lo stato di occupazione, totale o parziale, o di inoccupazione degli aspiranti in modo tale da rendere più efficienti le procedure di interpello dei supplenti.</p> <p>Per l'efficacia di tale procedura le scuole sono tenute tassativamente a comunicare al sistema informativo i dati delle supplenze conferite al fine di fornire alle altre scuole "in tempo reale" la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.</p> <p>All'attribuzione della supplenza dovrà seguire la stampa della graduatoria consultata che sarà conservata con il contratto nel fascicolo del supplente.</p>

**CRITERI E MODALITA'
DI INTERPELLO**

D.M. 53/2007
Art. 11

Per le supplenze fino a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e primaria è previsto:

- l'uso esclusivo del cellulare o in subordine del telefono fisso (con obbligo di indicazione del relativo numero telefonico nel modello di domanda da parte di coloro che opereranno questa scelta);
- una fascia oraria di reperibilità compresa tra le 7,30 e le 9,00;
- l'obbligo di comunicazione della propria disponibilità alle scuole entro le 10,00 dello stesso giorno;
- la scuola determinerà il momento di effettiva assunzione in servizio che dovrà avvenire in tempi celeri nella stessa giornata o al massimo il giorno successivo.

Per supplenze da 11 a 29 giorni:

- la convocazione deve avvenire mediante l'utilizzo dei recapiti indicati dall'aspirante in ordine preferenziale nel modello di domanda;
- l'uso del mezzo telefonico sia fisso che mobile deve assumere la forma di fonogramma da registrare e conservare agli atti della scuola con l'indicazione del giorno, dell'ora e del nominativo di chi effettua la comunicazione e della persona che ha dato risposta o l'annotazione della mancata risposta.

Per supplenze di 30 o più giorni:

- la convocazione deve essere effettuata per **telegramma**;
- la proposta di assunzione deve contenere tutti i dati essenziali: il giorno e l'ora della convocazione, la data di inizio, la durata, l'orario settimanale; nel caso sia diretta a più aspiranti deve indicare l'ordine di graduatoria di ciascuno rispetto agli altri convocati;
- la proposta di assunzione diretta a più aspiranti, deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto alla convocazione. In questo caso, la proposta può essere accettata oltre che con la presenza fisica nel giorno e nell'ora indicati, anche con accettazione telegrafica o via fax, da far pervenire entro il giorno e l'ora di convocazione; in quest'ultimo caso l'aspirante, se la scuola, successivamente, gli comunica per telefono di essere il destinatario della supplenza, deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore.

**LE SUPPLENZE BREVI NELLA
 SCUOLA DELL'INFANZIA
 E PRIMARIA**

un approfondimento

Nella scuola dell'infanzia e primaria per le assenze dei docenti titolari fino a 10 giorni (più massimo 10 giorni di eventuale proroga) è prevista una sorta di "subgraduatoria" per i supplenti che si dichiarano disponibili ad effettuare, nell'ambito delle scuole prescelte, anche le supplenze brevi.

Una misura che dovrebbe consentire un più facile reperimento dei supplenti da parte delle scuole facendo leva su una serie di interventi:

- esplicita disponibilità dichiarata dal supplente
- numero ancor più ridotto di scuole in cui è esercitabile tale scelta (7 scuole di cui massimo 2 circoli didattici)
- procedure di convocazione (tramite telefono cellulare o fisso) e assunzione del servizio semplificate e accelerate (definite nell'ambito del D.M. 53 del 21 giugno 2007 relativo alla costituzione delle graduatorie di circolo/istituto)
- introduzione di una forte sanzione in caso di mancata accettazione della supplenza (cancellazione dell'aspirante dalla "subgraduatoria")

! Coloro che intendono presentare domanda anche per questa tipologia di supplenze devono essere ben consapevoli:

- delle condizioni di reperibilità richieste, nella fascia oraria 7,30-9
- della necessità di raggiungere la sede nei tempi brevi che saranno richiesti dalla scuola per garantire il servizio
- della sanzione prevista in caso di rinuncia alla supplenza (cancellazione dell'aspirante dalla "subgraduatoria").

! Evidenziamo che è considerata rinuncia esplicita non solo il diniego ad accettare la supplenza, ma anche il mancato reperimento al telefono cellulare o fisso nella fascia oraria 7,30-9, o l'eventuale mancata accettazione della supplenza entro le ore 10, nei casi di assenza di riscontro immediato alla telefonata della scuola.

<p>IL COMPLETAMENTO DELL'ORARIO</p> <p>Regolamento art. 4</p>	<p>Sulla base del CCNL e dell'art. 4 del Regolamento, il personale supplente assunto ad orario non intero, in relazione alla posizione occupata nelle varie graduatorie di supplenza, ha titolo al completamento dell'orario alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'ambito di una sola provincia - fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo - cumulando più rapporti di lavoro, anche tra scuole statali e non statali, esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento - mediante eventuale frazionamenti orario da realizzare salvaguardando l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno - nella scuola secondaria cumulando insegnamenti relativi a tutte le classi di concorso sia di primo che di secondo grado con il limite di tre sedi scolastiche e due comuni. <p>! <i>Le modalità di attuazione del completamento a volte si scontrano con alcune difficoltà oggettive (quale l'incompatibilità con l'orario delle lezioni già definito) che il dirigente scolastico deve tendere a superare al fine di assicurare, nelle varie fasi delle operazioni di assunzione che si trova a gestire (graduatoria ad esaurimento o graduatoria d'istituto), il diritto individuale al completamento dell'orario sancito dal CCNL e dal regolamento.</i></p>
<p>INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA PRIMARIA</p>	<p>Analogamente a quanto previsto per le graduatorie ad esaurimento, è stata introdotta la possibilità di assunzione per l'insegnamento di una lingua straniera nella scuola primaria anche agli aspiranti inseriti nelle graduatorie della scuola primaria che sono in possesso della laurea in lingua straniera valida come titolo di accesso per tale insegnamento nella scuola secondaria.</p>

SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE – LE NUOVE NORME
D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, D.M. 53 del 21 giugno 2007, C.M. 15551 del 31 luglio 2007

**INSEGNAMENTO
DI SOSTEGNO**

Gli elenchi

**Regolamento
art. 6**

- Gli aspiranti forniti anche dello specifico **titolo di specializzazione**, sono inseriti negli elenchi di sostegno, articolati in fasce, per le attività didattiche ad alunni portatori di handicap psico-fisico, della vista, dell'udito. Coloro che sono in possesso del titolo di **specializzazione monovalente** figurano negli elenchi di sostegno con l'indicazione della tipologia di specializzazione posseduta e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
- Ciascun **circolo didattico o istituto comprensivo** predispone elenchi di sostegno distinti per gli insegnamenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria in cui gli aspiranti sono inseriti con la medesima posizione di fascia e con il punteggio con cui risultano inclusi nella rispettiva graduatoria.
- Per gli **insegnamenti della scuola secondaria di primo grado** è predisposto un unico elenco ove ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e punteggio in cui figura in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di I grado.
 - ! L'inserimento degli aspiranti di **strumento musicale** per i quali è utilizzata, in seconda fascia una diversa tabella di valutazione, mentre nella terza si valutano anche i titoli artistici, al fine di garantire la necessaria omogeneità di punteggio con quello degli altri aspiranti, è effettuato con le seguenti modalità (C.M. n. 15551/2007 che rimanda all'art. 6, comma 3 e seguenti del DDG 16.3.2007):
 - per la seconda fascia si rideterminano i titoli posseduti in base alla Tabella 2 allegata al DDG 16.3.2007 (come già operato per la graduatoria ad esaurimento);
 - per la terza fascia si sottrae il punteggio relativo ai titoli artistici.
- Per gli **insegnamenti di scuola secondaria di II grado** gli elenchi, sono predisposti relativamente a ciascuna area disciplinare; gli aspiranti sono inclusi nell'elenco prescelto in base alla migliore collocazione di fascia e correlato punteggio in cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di II grado riferita alla medesima area disciplinare.
- ! In relazione all'esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in possesso del titolo di specializzazione, il regolamento (art. 6) e la C.M. 15551/2007, prevedono la possibilità di presentazione al Dirigente scolastico cui è stato indirizzato il modello "B" di scelta delle scuole, del **titolo di sostegno conseguito tardivamente** da parte dei supplenti inseriti in graduatorie di istituto. Per gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento la domanda del personale interessato, inviata entro il 10 agosto 2007, comporta l'inserimento negli elenchi di sostegno **in coda alla prima fascia**.

SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE – LE NUOVE NORME
D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, D.M. 53 del 21 giugno 2007, C.M. 15551 del 31 luglio 2007

**INSEGNAMENTO
DI SOSTEGNO**

Le assunzioni

**Regolamento
art. 6**

C.M. 15551/2007

I Dirigenti scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali o carenza di aspiranti interessati, conferiscono le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche utilizzando le graduatorie di circolo/istituto. Questa disposizione del regolamento (art. 1, co. 5) trova particolare rilevanza per le assunzioni sui posti di sostegno che frequentemente risultano scoperti al termine delle operazioni di competenza degli USP o delle "scuole polo". In tali situazioni l'individuazione del destinatario della supplenza nelle scuole interessate è effettuata dal Dirigente scolastico mediante scorrimento degli elenchi di sostegno della graduatoria di istituto.

- Considerando che come negli anni passati, anche per il 2007/2008, alla data di avvio dell'A.S. presumibilmente non saranno ancora state pubblicate le graduatorie definitive di istituto di seconda e terza fascia, sono state previste specifiche disposizioni sia nell'art. 6 del Regolamento sia nella C.M. n. 15551/2007. In particolare:
 - Nei casi di esaurimento degli elenchi di prima fascia, nella fase "temporanea" di assenza di elenchi definitivi di seconda e terza, dovranno essere utilizzati quelli relativi all'anno scolastico precedente e, in subordine le graduatorie degli aspiranti privi di titolo di specializzazione. Le conseguenti assunzioni avranno carattere provvisorio in attesa dell'individuazione "dell'avente titolo".
 - All'aspirante individuato destinatario di tale supplenza è consentito, in deroga alle sanzioni previste dall'art. 8 del regolamento, lasciare una supplenza temporanea per accettarne una sino alla nomina dell'avente titolo esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.
N.B.: Se a seguito dello scorrimento delle successive graduatorie definitive di seconda e terza fascia, il medesimo supplente risulta destinatario di nomina definitiva per il medesimo posto, il periodo iniziale assume il regime giuridico della supplenza attribuita a titolo definitivo (annuale, fino al termine dell'attività didattica).
- In caso di esaurimento degli elenchi di sostegno dovranno essere utilizzati gli elenchi delle altre scuole della provincia.
- Nella scuola secondaria di secondo grado, a seguito dell'esaurimento dello specifico elenco di sostegno relativo all'area disciplinare su cui si deve effettuare l'assunzione, si procede allo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
N.B.: Le nuove tabelle di valutazione dei titoli per le graduatorie ad esaurimento e di istituto prevedono la valutazione come servizio specifico (12 punti anno) anche per il servizio di sostegno prestato in area disciplinare diversa in caso di assenza di aspiranti nell'area di riferimento.
- Qualora, dopo aver esperito tutte le procedure descritte precedentemente, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi del titolo di specializzazione, l'individuazione del destinatario dell'assunzione è effettuata mediante lo scorrimento incrociato delle graduatorie di istituto di posto comune, secondo l'ordine prioritario di fascia.

SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE – LE NUOVE NORME
D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, D.M. 53 del 21 giugno 2007, C.M. 15551 del 31 luglio 2007

<p>ASSUNZIONI SU SPEZZONI FINO A 6 ORE</p> <p>Regolamento art. 1, comma 4 C.M. 15551/2007 Nota prot. 16085/2007</p>	<p>Il nuovo Regolamento (art. 1 comma 4), la C.M. 15551/2007 e la nota prot. n. 16085 del 7 agosto 2007, prevedono che solo gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali che non sia stato possibile aggregare per costituire cattedre o posti orario superiori alle 6 ore (a tal fine ciascuna scuola procede all’aggregazione delle quote orarie relative alla stessa classe di concorso disponibili):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono esclusi dal piano delle disponibilità provinciali per le supplenze da conferire mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento - sono attribuiti alla competenza del Dirigente scolastico della scuola in cui si verifica tale disponibilità di ore affinché, in applicazione della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), si provveda alla loro copertura assegnandole, con il consenso degli interessati, ai docenti in servizio nella stessa scuola e forniti della specificabile abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, nel seguente ordine: <ul style="list-style-type: none"> ▪ docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento; ▪ docenti con contratto a tempo indeterminato ad orario completo, fino al limite di 24 ore settimanali; ▪ docenti con contratto a tempo determinato ad orario completo, fino al limite di 24 ore settimanali. <p>! Nei casi in cui rimangano ore disponibili che non sia stato possibile assegnare ai docenti in servizio nella scuola i dirigenti scolastici provvederanno all’assunzione di supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.</p>
<p>ASSUNZIONI DI SPECIALISTI DI LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA</p>	<p>Le ore di insegnamento di lingua inglese rimaste disponibili per assenza di personale docente titolare e/o in servizio nella scuola avente titolo al predetto insegnamento, sono assegnate dal Dirigente scolastico ad aspiranti inseriti nella graduatoria di circolo in possesso dei previsti requisiti.</p>

**LE SANZIONI
PER LE SUPPLENZE
CONFERITE**

**SULLA BASE DELLE
GRADUATORIE DI
CIRCOLO/ISTITUTO**

**Regolamento
art. 8
C.M. n. 15551/2007**

E' stato previsto un inasprimento complessivo e l'introduzione di due nuove situazioni sanzionate per un anno scolastico: la rinuncia e la mancata assunzione del servizio.

Rinuncia alla proposta di assunzione

- Per le **"normali"** supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo/istituto la **rinuncia per due volte** ad una proposta di assunzione nella medesima scuola comporta nello stesso anno scolastico lo **spostamento in coda** alla graduatoria di istituto nella scuola interessata
- Per le **supplenze brevi** nella scuola dell'infanzia e primaria la rinuncia ad una proposta di assunzione comporta la **cancellazione** dell'aspirante nella scuola interessata **dalla "subgraduatoria"**.

N.B.: L'impossibilità di reperimento mediante recapito di telefono cellulare o di telefono fisso durante la fascia oraria di reperibilità (7,30-9,00) è considerata rinuncia esplicita e pertanto comporta la cancellazione dell'aspirante che risulta inoccupato al momento dell'offerta della supplenza, dall'elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze.

! Le sanzioni relative alla rinuncia ad una proposta di assunzione sono applicate agli aspiranti **non occupati** e se la comunicazione effettuata dalla scuola risulta effettivamente pervenuta al destinatario (telegramma, telefonata con risposta interlocutoria)

Mancata assunzione del servizio

- La mancata assunzione del servizio dopo l'accettazione di una supplenza del dirigente scolastico comporta nello stesso anno scolastico l'impossibilità di conseguire altre supplenze del **medesimo insegnamento in tutte le scuole** in cui si è inseriti.

Abbandono del servizio

- Resta ferma per i casi di abbandono del servizio l'impossibilità di conseguire nello stesso anno scolastico supplenze **per qualsiasi insegnamento** sulla base di **tutte le graduatorie**.

! **Le sanzioni non si applicano o sono revocate, per motivi giustificati e documentati.**

<p>LE SANZIONI PER LE SUPPLENZE CONFERITE</p> <p>SULLA BASE DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO</p> <p>Regolamento art. 8 C.M. n. 15551/2007</p>	<p>RINUNCIA ALLA PROPOSTA DI ASSUNZIONE</p> <p>La rinuncia alla proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comporta l'impossibilità di conseguire per il medesimo insegnamento altre supplenze nello stesso anno scolastico sulla base delle graduatorie ad esaurimento. Ciò anche nei casi di disponibilità sopraggiunte.</p> <p>! E' ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza fino al 30 giugno già accettata, e prima della stipula del relativo contratto, solo per assumerne una successiva di durata annuale per lo stesso o diverso insegnamento.</p> <p>MANCATA ASSUNZIONE DEL SERVIZIO</p> <p>La mancata assunzione del servizio dopo l'accettazione di una supplenza comporta l'impossibilità di conseguire altre supplenze del medesimo insegnamento nello stesso anno scolastico sulla base dello scorrimento di tutte le graduatorie in cui si è inseriti (sia ad esaurimento che di circolo/istituto).</p> <p>ABBANDONO DEL SERVIZIO</p> <p>Resta ferma per i casi di abbandono del servizio l'impossibilità di conseguire qualunque supplenza, anche di altri insegnamenti, sulla base di tutte le graduatorie in cui si è inseriti (sia ad esaurimento che di circolo/istituto).</p> <p>APPLICAZIONE/REVOCA DELLE SANZIONI</p> <p>Le sanzioni previste dal regolamento per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento sono applicate dal dirigente scolastico che vi è tenuto in quanto competente alla stipula del contratto di lavoro, e che dovrà comunicare all'USP ed agli altri dirigenti scolastici coinvolti, la mancata assunzione del servizio o l'abbandono della supplenza.</p> <p>! Le sanzioni non si applicano o sono revocate, per motivi giustificati e documentati.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE – LE NUOVE NORME
D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, D.M. 53 del 21 giugno 2007, C.M. 15551 del 31 luglio 2007

SUPPLENZE CONFERITE SULLA BASE DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO/ISTITUTO SINTESI DELLE SANZIONI PREVISTE			
RINUNCIA O MANCATA RISPOSTA NELLA FASCIA ORARIA DI REPERIBILITA' (SOLO PER LE SUPPLENZE BREVI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA)	CANCELLAZIONE DALLA "SUBGRADUATORIA" NELLA SCUOLA INTERESSATA		
RINUNCIA PER DUE VOLTE ALLA PROPOSTA DI ASSUNZIONE	PER IL MEDESIMO INSEGNAMENTO SPOSTAMENTO IN CODA ALLA TERZA FASCIA NELLA SCUOLA INTERESSATA		
MANCATA ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DOPO L'ACCETTAZIONE		PER IL MEDESIMO INSEGNAMENTO IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE ALTRE SUPPLENZE IN TUTTE LE SCUOLE	
ABBANDONO DEL SERVIZIO			PER TUTTI GLI INSEGNAMENTI IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE ALTRE SUPPLENZE IN TUTTE LE SCUOLE

SUPPLENZE CONFERITE SULLA BASE DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO SINTESI DELLE SANZIONI PREVISTE			
RINUNCIA ALLA PROPOSTA DI ASSUNZIONE	PER IL MEDESIMO INSEGNAMENTO IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE ALTRE SUPPLENZE SULLA BASE DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO		
MANCATA ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DOPO L'ACCETTAZIONE	PER IL MEDESIMO INSEGNAMENTO IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE ALTRE SUPPLENZE SULLA BASE DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO	PER IL MEDESIMO INSEGNAMENTO IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE ALTRE SUPPLENZE SULLA BASE DELLE GRADUATORIE DI TUTTE LE SCUOLE	
ABBANDONO DEL SERVIZIO			PER TUTTI GLI INSEGNAMENTI IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE ALTRE SUPPLENZE SULLA BASE DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO E DELLE GRADUATORIE DI TUTTE LE SCUOLE

**PUBBLICAZIONE
DELLE GRADUATORIE
RECLAMI E RICORSI**

- Le graduatorie di prima fascia sono **pubblicate in via definitiva** dal dirigente scolastico a cui è stato inviato il modello B relativo alla scelta delle istituzioni scolastiche.
- Le graduatorie di seconda e terza fascia sono **pubblicate in via provvisoria** dal dirigente scolastico che ha gestito la domanda.
- Entro **10 giorni dalla pubblicazione** all'albo della scuola delle graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia, è ammesso **reclamo** al dirigente scolastico che deve pronunciarsi entro **15 giorni**.
- Preliminarmente alla pubblicazione delle graduatorie viene pubblicato nel sito web di ciascun USP un elenco di tutti gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto con accanto l'elencazione delle scuole prescelte da ciascun aspirante. In caso di riscontro di errori materiali rispetto a quanto richiesto è previsto un termine di 5 giorni dalla pubblicazione per inviare apposita segnalazione alla scuola cui è stato indirizzato il Modello B chiedendo la correzione di eventuali indicazioni errate.
- Le graduatorie divengono definitive a seguito della decisione sui reclami presentati.
- La **pubblicazione delle graduatorie**, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente USP, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
- Avverso le **graduatorie definitive** è esperibile ricorso al **TAR (entro 60 giorni)** o al **Capo dello Stato (entro 120 giorni)**.
- Avverso il contratto di assunzione, o la mancata proposta di contratto di lavoro, i reclami vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata. Avverso la decisione del Dirigente scolastico in merito al reclamo è previsto ricorso al Giudice ordinario previa attivazione delle procedure di conciliazione e arbitrato previste dall'art. 130 e seguenti del CCNL.